

**ACCORDO DI CONDIVISIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 150 KV DI
COLLEGAMENTO AL FUTURO AMPLIAMENTO DELLA SOTTOSTAZIONE
ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE (SE) A 380/150 kV DENOMINATA “DELICETO”**

TRA

La società **Hergo Renewables S.p.a.**, con sede legale a Milano, in via Via Privata Maria Teresa 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10416260965, numero di repertorio economico amministrativo MI-2529663, rappresentata dall’Ing. Alessandra Guida, in qualità di Procuratore Speciale, munita dei necessari poteri (di seguito, anche, “**HR**”);

E

La società **Edis s.r.l.** con sede legale a Alba, in Corso Nino Bixio n°8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo n. 03491720045, numero di repertorio economico amministrativo CN 294805, rappresentata dall’Ing. Marco Cerchio, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri in qualità di Legale Rappresentante (di seguito, anche, “**EDIS**”);

HR e EDIS congiuntamente definite (anche) le “**Parti**” e, singolarmente “**Parte**”

PREMESSO CHE

- a) HR intende realizzare di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 93,236 MW da ubicarsi nei comuni di Candela (FG) e Ascoli Satriano (FG) (l’**“Impianto HR 1”**);
- b) in data 20/10/2022 HR ha ottenuto da Terna il riesame della STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 201900905, successivamente accettata in data 25/11/2022, che prevede il collegamento dell’Impianto HR1 alla RTN in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata “Deliceto” (la “**Sottostazione**”);
- c) HR intende altresì realizzare un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 26,89 MW da ubicarsi nel comune di Candela (FG) (l’ **“Impianto HR 2”**);
- d) in data 09/02/2023, la società HR ha ottenuto da Terna il riesame della STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 202200555, successivamente accettata in data 06/06/2023, che prevede anch’essa il collegamento dell’Impianto HR2 alla RTN in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Sottostazione;
- e) Edis S.r.l. è proponente di un impianto Agrofotovoltaico, dotato di sistema di accumulo e power to gas della potenza nominale di 115 MW (incluso accumulo) da ubicarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), (l’ **“Impianto Edis”**);
- f) in data 19/07/2021, la società Edis s.r.l. ha ottenuto da Terna la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 202100246, successivamente accettata in data 05/10/2021, che

prevede anch'essa il collegamento dell'Impianto Edis alla RTN in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Sottostazione;

g) l'Impianto HR1, l'Impianto HR2 e l'Impianto Edis congiuntamente definiti anche gli **“Impianti”**;

h) al fine di razionalizzare l'utilizzo delle infrastrutture di rete, Terna ha richiesto ad HR ed EDIS la condivisione dello stallo per il collegamento degli Impianti alla Sottostazione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo (l' **“Accordo”**), le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. Oggetto

1.1. Per la connessione degli Impianti, le Parti concordano di condividere tutte le opere in alta tensione necessarie per l'ingresso sullo Stallo condiviso presso la Sottostazione, e in particolare le seguenti opere:

a) la sbarra 150 kV;

b) la linea in cavo 150 kV di collegamento della predetta sbarra a 150 kV allo stallo linea 150 kV (lo **“Stallo”**), interno al futuro ampliamento della Sottostazione garantendo misure separate in AT ed MT

(di seguito, complessivamente, le **“Opere Comuni”**);

Le Opere Comuni sono rappresentate nella planimetria elettromeccanica riportata in Allegato A

1.2. Saranno invece distinte/i e separate/i:

a) tutte le infrastrutture MT a servizio degli Impianti, in modo tale da garantire la possibilità di effettuare misurazioni separate delle rispettive produzioni di energia elettrica;

b) i gruppi di trasformazione AT/MT.

1.3. Con il perfezionamento del presente Accordo, le Parti concordano di nominare HR quale interlocutore unico per Terna in relazione alle tematiche relative alla progettazione e realizzazione delle Opere Comuni (di seguito, la **“Capofila”**).

1.4. La progettazione definitiva delle Opere Comuni verrà effettuata dalla Capofila (la **“Progettazione”**), e i relativi costi suddivisi, in misura uguale tra le Parti, in proporzione alla potenza di ciascuno degli Impianti indicata nelle STMG in premessa. A seguito dell'intervenuta Progettazione, la Capofila si impegna a trasmettere la stessa a Terna per suo benessere, senza che nessuna delle Parti abbia facoltà di contestare e/o opporsi alla Progettazione, una volta ottenuto il benessere da parte di Terna.

1.5. Le Parti hanno identificato l'area, riportata in Allegato A, ove saranno previste le Opere Comuni (Area Comune). Le Parti si impegnano ad inserire nei propri piani particellari di esproprio allegati agli iter autorizzativi dei rispettivi Impianti, l'Area Comune, qualora non già in tutto o in parte nella disponibilità di una delle Parti.

1.6. Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi atti a disciplinare: (i) la progettazione esecutiva delle Opere Comuni da parte della Capofila; (ii) la ripartizione dei diritti reali

sull'Area Comune; (ii) la ripartizione dei costi per la progettazione esecutiva, realizzazione, esercizio e manutenzione delle Opere Comuni, in base alla quota potenza di ciascuno degli Impianti (complessivamente, i **“Successivi Accordi”**).

1.7. Qualora la Parte che per prima sarà autorizzata alla costruzione delle Opere Comuni (nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato per la costruzione del proprio Impianto) non fosse HR, tale parte (la **“Parte Subentrante”**) si impegna sin da ora a:

- a) assumere il ruolo di Capofila;
- b) volturare a favore di Terna il titolo autorizzativo alla costruzione delle Opere Comuni, ai sensi della normativa settoriale vigente.

1.8. L'accesso alle Opere Comuni sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili di ciascuna delle Parti secondo modalità di accesso, che saranno definite in un successivo regolamento interno fra le Parti (il **“Regolamento”**).

2. Efficacia

Il presente Accordo è valido ed efficace a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione ad opera delle Parti.

3. Tutela dati personali

Con riferimento ai dati sottoposti alla disciplina disposta dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (**“Codice Privacy”**) e dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (**“Regolamento Privacy Europeo”**), le Parti si danno reciprocamente atto che: (i) che le obbligazioni discendenti dall'applicazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 in tema di informazioni da rendere all'interessato, sono assolte dalla presente clausola; (ii) che i dati personali utilizzati si riferiscono alle sole informazioni di contatto della controparte (i.e. nome, cognome, recapito telefonico aziendale, mail aziendale); (iii) che i suddetti dati sono utilizzati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si obbligano, altresì, a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni, nonché ad adempiere tutti gli obblighi procedurali, previsti dalla normativa applicabile.

4. Principi etici

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività derivanti dall'esecuzione dell'Accordo anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, e si impegnano a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, probità e trasparenza, evitando condotte che possano configurare o agevolare la commissione dei reati previsti dal predetto decreto. Nello specifico Edis è al corrente che HR ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del citato D.lgs. 231/01, con il relativo codice etico e le relative procedure applicative, operative, comportamentali (congiuntamente, il **“Modello”**). Edis dichiara di avere ricevuto copia del Modello, e: (i) si asterrà, e farà sì che eventuali dipendenti/collaboratori/subappaltatori si astengano, da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di reato ed in particolare i reati di cui al D.lgs. 231/01, o lesivo dei principi del

codice etico di HR, (ii) si impegna, facendo sì che eventuali dipendenti/collaboratori/subappaltatori si impegnino, a rispettare il Modello.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività derivanti dall'esecuzione dell'Accordo anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, e si impegnano a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, probità e trasparenza, evitando condotte che possano configurare o agevolare la commissione dei reati previsti dal predetto decreto. Nello specifico Edis è al corrente che HR ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del citato D.lgs. 231/01, con il relativo codice etico e le relative procedure applicative, operative, comportamentali (congiuntamente, il “**Modello**”). Edis dichiara di avere ricevuto copia del Modello, e: (i) si asterrà, e farà sì che eventuali dipendenti/collaboratori/subappaltatori si astengano, da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di reato ed in particolare i reati di cui al D.lgs. 231/01, o lesivo dei principi del codice etico di HR, (ii) si impegna, facendo sì che eventuali dipendenti/collaboratori/subappaltatori si impegnino, a rispettare il Modello.

5. Cessione

Ciascuna Parte si riserva la facoltà, alternativamente e a propria insindacabile scelta, di cedere l'Accordo a terzi, previo assenso scritto dell'altra Parte. La cessione dovrà pertanto essere preventivamente notificata alla parte ceduta almeno 30 (trenta) giorni prima il perfezionamento dell'atto di cessione. La cessione del presente Accordo dovrà in ogni caso avvenire mantenendo ferme ed invariate tutte le clausole e pattuizioni del presente Accordo.

6. Ingresso di nuove parti

Le Parti riconoscono, sin d'ora, la possibilità di consentire ad altri soggetti - aventi nelle proprie STMG la previsione di connessione alla RTN in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata “Deliceto” - di poter entrare nel presente Accordo.

I nuovi ed ulteriori soggetti dovranno accettare tutto quanto previsto e pattuito nel presente Accordo nonché quanto eventualmente già pattuito nel separato accordo di Capofila di dettaglio tra le Parti; tali eventuali futuri ingressi saranno recepiti tramite integrazione al presente Accordo. Le Parti concordano altresì che tutti i costi di integrazione necessari a perfezionare la richiesta di ingresso nell'Accordo, saranno ad esclusivo carico del nuovo soggetto.

7. Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

8. Varie

8.1. Qualsiasi modifica del presente Accordo ha luogo in forma scritta e deve essere sottoscritta da tutte le Parti.

8.2. Le Parti stabiliscono che la legge applicabile al presente Accordo ed alle obbligazioni dallo stesso nascente è la legge della Repubblica Italiana alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo.

8.3. Qualora una delle clausole dovesse essere dichiarata nulla od inefficace, l'Accordo continuerà ad avere piena efficacia per la parte non inficiata, salvo che detta clausola non abbia motivo essenziale e determinante alla sua conclusione.


8.4. Le Parti hanno inoltre concordato che, qualora una Parte non ritenga più conveniente procedere in accordo all'SMTG ricevuta di cui alle premesse, detta Parte non avrà alcun obbligo di sottoscrivere i Successivi Accordi e/o il Regolamento.

8.5. Qualora, a causa della interruzione del procedimento autorizzativo o di un altro motivo tecnico o strategico o interno aziendale sopravvenuto, HR dovesse decidere di rinunciare a svolgere il ruolo di Capofila, si impegna a darne immediata comunicazione a Terna ed alle altre Parti, trasferendo a queste ultime le informazioni relative allo stato della Progettazione nel momento della rinuncia, senza che l'altra Parte abbia nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di HR.

8.6. Le Parti dichiarano che il contenuto del presente Accordo e l'Accordo stesso sono frutto di congiunta negoziazione e, conseguentemente, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1341 c.c.

Si allegano sub "A" le planimetrie elettromeccaniche.

Milano, 2 maggio 2024




Procuratore Speciale
Hergo Renewables SpA

Rappresentante Legale
Edis srl

ALLEGATO A


- Planimetria elettromeccanica SSEU e sezioni stallo utente
- Planimetria catastale opere di connessione




SCALA 1:200 - 1 cm = 2 m

- Nota
- Le apparecchiature e le dimensioni riportate in questa tavola sono da considerarsi indicative e non vincolanti, riportano uno schema esemplificativo delle dimensioni e allestimento tipico di uno stallo di sottostazione elettrica utente.
 - Le apparecchiature e le dimensioni saranno oggetto di ulteriore valutazione e progettazione nelle successive fasi progettuali.
 - Gli allestimenti relativi alle opere di connessione delle sottostazioni utente degli altri utenti RTN in condominio sono puramente indicativi e non oggetto della presente progettazione.

PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA GENERALE - SCALA 1:200




SCALA 1:100 - 1 cm = 1 m



SCALA 1:100 - 1 cm = 1 m

STALLO UTENTE - SEZIONE AA - SCALA 1:100

STALLO UTENTE - PLANIMETRIA - SCALA 1:100



SCALA 1:100 - 1 cm = 1 m

STALLO CONDIVISO - SEZIONE BB - SCALA 1:100



NO.	SO.	IC.	REVISIONI
01	01	01	01

Montana Montana s.p.a. - Via S. Maria Teresa, 8 - 20123 Milano (MI)

HERGO RENEWABLES S.P.A.
 VIA PRIVATA MARIA TERESA, 8
 20123 - MILANO (MI)



Progettista: **ING. LAURA CONTI**
 Ingegnere iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1726

Objeto: **IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTICO COLLEGATO ALLA RTN**
 POTENZA NOMINALE 19.98 MWp
 COMUNE DI CANDELA (FG)
 PIANO TECNICO DELLE OPERE - PTD

Scala: PLANIMETRIA SSEU E SEZIONE STALLO UTENTE A.T. T06


N. Pr. 3240_5941_CND1_PTD_T06_PIEVO_PLANIMETRIA SSEU E SEZIONI STALLO UTENTE

È vietata la riproduzione di questo documento senza preventiva autorizzazione scritta della MONTANA SPA



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

SCALA 1:500000 - 1 cm = 5 Km



LEGGENDA

- PUNTO DI CONNESSIONE
- OPERE DI CONNESSIONE**
- PERIMETRO SSEU IN CONDIVISIONE
- TRACCIATO CAVIDOTTO AT
- AMPLIAMENTO SE DELICETO 150 kV
- RACCORDI AEREI AT
- CAVIDOTTO AT INTERRATO AMPLIAMENTO TERNA
- SE DELICETO ESISTENTE

SCALA 1:5000 - 1 cm = 50 m



0	DESCRIZIONE	MD	DC	LC	02/2024
REV.		DESIGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA

		<small>MontanaSpA Via Carlo Magno 11, 20121 Milano Tel. +39 02 54118173 Fax +39 02 54128990 www.montanaenergies.com P.IVA 0304202096 Cap.Soc. 000000000</small>	
Committente HERGO RENEWABLES S.P.A. VIA PRIVATA MARIA TERESA, 8 20123 - MILANO (MI)			
Progettisti ING. LAURA CONTI <small>Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726</small>			
 Oggetto IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 19,98 MWp COMUNE DI CANDELA (FG) PIANO TECNICO DELLE OPERE - PTO			
Tavola PLANIMETRIA CATASTALE OPERE DI CONNESSIONE			N. Tav. T02
<small>N. RIF. 3240_5941_CND1_PTO_T02_REV0_PLANIMETRIA CATASTALE OPERE DI CONNESSIONE</small>			<small>Scala 1:5000</small>
<small>È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA</small>			